Istituzione dell'Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles.

ARTICOLO 1

(Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles)

- 1. La Regione Toscana, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, istituisce a Bruxelles un Ufficio di collegamento della Regione con le Istituzioni comunitarie.
- 2. L'Ufficio svolge, tra l'altro, compiti di raccordo operativo e di assistenza tecnica a favore delle strutture regionali competenti per le attivita' di rilievo comunitario; puo' altresi' svolgere attivita' di sostegno e informazione anche a favore degli enti locali della Toscana nonche' delle imprese toscane, nell'ambito delle competenze regionali e secondo le modalita' previste dall'ordinamento vigente.
- 3. La Giunta regionale provvede, in conformita' alle disposizioni della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 e successive modificazioni, a costituire la struttura organizzativa dell'Ufficio e a definirne le attribuzioni.
- 4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all'Ufficio di collegamento, e in particolare al fine di garantire il supporto operativo allo svolgimento dei compiti e delle attivita' di cui al comma 2, comprese l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attivita' di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione puo' convenzionarsi con soggetti pubblici o privati dotati della necessaria esperienza operativa nel settore.
- 5. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture comuni con le altre Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano.

ARTICOLO 2

(Personale dell'Ufficio di collegamento - trattamento economico)

1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l'Ufficio di collegamento di cui all'articolo 1 e' corrisposta una indennita' mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero.

2. L'indennita', da determinarsi con la deliberazione della Giunta di cui all'articolo 1, comma 3, e' quella spettante per analogo titolo e per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero competente in materia di Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero, cosi' come previsto dal DPR 5 gennaio 1967, n. 18.

ARTICOLO 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio, per competenza e cassa:

in diminuzione Capitolo 50240

Fondo di riserva per spese obbligatorie Lire 423.750.000

di nuova istituzione Capitolo 02500

"Spese per il funzionamento e le attivita' dell'Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles" (LR 28.4.98 n. 24)

Lire 423.750.000

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 si fara' fronte, per gli esercizi successivi, con legge annuale di bilancio.